



TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
Sezione civile
Ufficio procedure concorsuali

Il Giudice Dr.ssa Maria Letizia Mantovani,

nel procedimento ex art. 67 ss CCII introdotto da _____ nato in _____ il _____
(C.F. _____) ed _____ nata in _____ il _____
(C.F. _____), entrambi residenti in _____ (_____ alla _____ n. _____, (Avv.ti
Francesco Cacciola ed Elvira Carpentieri), con l'ausilio dell'O.C.C. nominato Rag. Rosanna
Porfiri;

ha emesso il seguente

DECRETO

osservato che la documentazione allegata nonché il contenuto del ricorso e della relazione
dell'OCC consentono di evidenziare che i ricorrenti versano in stato di sovraindebitamento
e sono in possesso del requisito oggettivo richiesto dall'art. 67 del CCI, essendo
nell'impossibilità di adempiere ai debiti contratti nei termini previsti e nella loro interezza,
anche in prospettiva futura, con i redditi ordinari sui quali si dirà in appresso;

ritenuto sussistente anche il requisito soggettivo costituito dalla qualità di "consumatore"
dei debitori ricorrenti e dunque di "*persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività
imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta*" (art 2 c. 1
lett. e);

rilevato in proposito che il Sig. _____ è assunto con contratto di lavoro
dipendente a tempo indeterminato presso la ditta _____ di _____ dalla quale
percepisce uno stipendio netto mensile pari ad € 1.750,00 circa mentre la Sig.ra
_____ risulta disoccupata in cerca di occupazione a seguito di licenziamento avvenuto
in data _____

i ricorrenti non svolgono né risultano aver svolto in passato attività d'impresa, professionale
o commerciale in genere e non sono soggetti né assoggettabili a procedure concorsuali

diverse dalle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento regolate dal Titolo IV, Capo II del CCI;

ritenuta l'insussistenza delle cause ostative di cui all'art. 69 c.1 del CCI, secondo cui - ai fini dell'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti: *"il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode"*;

ritenuto nella specie come dalle dichiarazioni rese dai ricorrenti nonché dalla relazione depositata dall'OCC sia adeguatamente documentato il presupposto del mancato ricorso ad alcuna delle procedure che abbia portato all'esdebitazione nei cinque anni precedenti (o beneficiato della stessa per due volte);

osservato, sotto diverso profilo, come non emerga nel caso che occupa che i ricorrenti abbiano determinato la situazione di indebitamento con colpa grave, malafede o frode tenuto conto che, come evidenziato dall'OCC nella propria relazione, il progressivo indebitamento si è reso necessario per far fronte a spese familiari e difficoltà economiche sopraggiunte nel corso degli anni al fine di continuare ad onorare il pagamento delle rate del mutuo ipotecario per l'acquisto della casa di abitazione al dichiarato scopo di evitare procedure esecutive immobiliari. Al momento della contrazione dei finanziamenti, inoltre, i ricorrenti potevano contare su una situazione reddituale che si è tuttavia deteriorata nel corso degli anni, a causa della perdita di occupazione della Sig.ra _____, che risulta tutt'ora in cerca di occupazione.

Rileva, inoltre, l'OCC incaricato che, a fronte della corretta valutazione del merito creditizio da parte di Unicredit S.p.a. in occasione della stipula del contratto di mutuo ipotecario in data _____ (attesa la "capienza" del reddito dei coniugi al fine di garantire alla famiglia un dignitoso tenore di vita al netto del pagamento della rata del mutuo), non altrettanto può dirsi per il credito concesso da Findomestic S.p.a. in data _____ (poi ceduto a IFIS NPL) per il cui rimborso era prevista una rata mensile pari ad € _____ quale, sommata alla rata per il pagamento del debito ipotecario, lasciava "libera" la somma di € _____ importo evidentemente insufficiente al soddisfacimento dei bisogni della famiglia. Analoghe considerazioni valgono ancor più per il prestito personale erogato da Unicredit S.p.a. in data _____ che ha comportato una ulteriore esposizione debitoria per € _____ mensili.

rilevata quindi l'assenza di mala fede, frode o colpa grave nella determinazione del sovraindebitamento nonché l'assenza di atti di straordinaria amministrazione negli ultimi cinque anni;

rilevato che la proposta di accordo depositata dalla ricorrente, a fronte di un debito complessivo pari ad euro € 210.438,70 è delineata come di seguito:

1. pagamento integrale delle spese di procedura prededucibili
2. pagamento dei creditori privilegiati nella misura del 50% del debito residuo, nell'arco temporale di circa 5 anni;
3. pagamento stralciato, con il residuo attivo, degli altri creditori, in una percentuale che si stima nel 20 % nell'arco temporale di circa 5 anni;

evidenziato che, in base alla proposta di accordo, i debitori provvederanno ai suddetti pagamenti rendendo disponibile alla procedura la somma, ricavata dai propri redditi futuri, di € 950,00 mensili per un periodo di 7 anni a decorrere dalla data di omologazione del piano e così per un totale di € 78.721,92

preso atto del positivo vaglio operato dall'OCC in punto di completezza e veridicità della documentazione allegata ed esaminata;

precisato che il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore opera nell'intenzione di soddisfare la duplice finalità di garantire il rispetto del principio della *par condicio creditorum* e di consentire al soggetto sovraindebitato di provvedere a una soddisfazione dei creditori, nei limiti delle proprie possibilità fornendo il massimo impegno al fine della miglior soddisfazione possibile del ceto creditorio;

ritenuta inammissibile la domanda di sospensione "*di tutte le eventuali procedure esecutive in essere*" così come formulata nell'istanza, attesa la sua genericità ed indeterminatezza soprattutto con riferimento alla mancata specifica indicazione delle procedure oggetto di sospensione della cui esistenza neppure la parte istante sembra avere contezza;

ritenuta invece accoglibile l'istanza volta ad ottenere il divieto di avvio di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dei debitori, al fine di conservare l'integrità del loro patrimonio fino alla conclusione del procedimento

ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 66 CCII atteso che i ricorrenti sono familiari conviventi ed il sovraindebitamento ha evidentemente origini comuni;

P.T.M.

visto l'art. 70 CCI

DISPONE la pubblicazione della proposta e del piano nonché del presente decreto nell'apposita area del sito web del Tribunale con epurazione dei dati sensibili;

DISPONE che la proposta ed il piano nonché il presente decreto vengano comunicati a cura dell'OCC a tutti i creditori entro trenta giorni dalla comunicazione del presente decreto;

PRECISA che ogni creditore potrà presentare osservazioni nei venti giorni successivi alla comunicazione del presente decreto a cura dell'OCC;

DISPONE il divieto di avvio di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dei debitori, al fine di conservare l'integrità del loro patrimonio fino alla conclusione del procedimento;

DISPONE che l'OCC entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine riservato ai creditori per proporre eventuali osservazioni, riferisca al Giudice, sentito il debitore, anche si opus individuando le modifiche al piano ritenute opportune.

Si comunichi.

Ancona, 02/03/2023

Il Giudice

Dr.ssa Maria Letizia Mantovani